

Registro Generale n. 1316/2022

pubblicata il 28/07/2022

Reg. del Settore n. 185 / 2022



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE -
FORMAZIONE LAVORO

Oggetto: COLLOCAMENTO A RIPOSO per limite ordinamentale di età - Dipendente
Sig. Mirabelli Luigi - Cat. D6, a decorrere dal 01.09.2022

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 1316/2022

pubblicata il 28/07/2022

Reg. del Settore n. 185 / 2022

Settore 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO

AZZINNARI LUISA

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

COLLOCAMENTO A RIPOSO per limite ordinamentale di età - Dipendente Sig. Mirabelli Luigi - Cat. D6, a decorrere dal 01.09.2022

Il Direttore di Settore

- Premesso che il dipendente Sig. Mirabelli Luigi - Cat. D6, nato il 15.08.1957 - assunto il 03.06.1980, ha maturato in data **30.04.2022** i requisiti contributivi per il collocamento a riposo, raggiungendo il limite di servizio utile ai fini pensionistici, di *anni 42, mesi 10*, comprensivi di un periodo di ricongiunzione in riferimento alla L. 29/79;
- Considerato che l'art. 24 commi 10 e 11 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, ha introdotto nuove disposizioni in materia pensionistica consentendo ai soggetti che, indipendentemente dall'età anagrafica, hanno maturato un preciso requisito contributivo di accedere al trattamento pensionistico (c.d. "Pensione Anticipata"), poi modificato dall'art. 15 del D.L. n. 4 del 28.01.2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 26 del 28.03.2019, la quale dispone che: "*a decorrere 1° gennaio 2019 [...], l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di **42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne**. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti*";
- Visto che il trattamento pensionistico da parte dell'INPS, per effetto delle disposizioni di cui al suddetto art. 15, decorrerà dal giorno successivo alla cessazione del servizio e cioè dal 01.08.2021 cioè 3 (tre) mesi dopo il conseguimento del diritto;
- Dato atto che con istanza c.id. 2264 del 08.06.2022, il dipendente ha chiesto di proseguire il rapporto di lavoro oltre i limiti previsti per la pensione anticipata (limiti di servizio) non avendo raggiunto *il limite ordinamentale del 65° anno di età* previsto dalla normativa vigente in materia (il 15.08.2022 compirà 65 anni di età);
- Richiamata la Circolare 08.03.2012 n. 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica che, relativamente ai limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni, previsti dal decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, chiarisce che: "per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia), l'età ordinamentale (anni 65) costituisce limite non superabile (se non per il trattenimento e per la finestra) in presenza del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego";
- Con nota c.id. 2518 del 22.06.2022 del 1° Settore Personale, lo stesso è stato autorizzato alla

prosecuzione del servizio fino al compimento del 65° anno di età.

- Vista l'istanza telematica che lo stesso ha presentato al competente istituto INPS in data 13.06.2022 – protocollo n. 2500.13/06/2022.0288050, con la quale ha chiesto di essere collocato in quiescenza;
 - Accertato che il dipendente alla data di cessazione dal servizio, prevista il 31.08.2022, risulterà in possesso di una anzianità contributiva pari a **43 anni, mesi 5, giorni 6** e con una età anagrafica di **anni 65 e giorni 17**;
 - Si ritiene pertanto, di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del suddetto dipendente, per raggiunti limiti ordinamentali, a decorrere dal **01.09.2022** primo giorno del mese successivo dal compimento dell'età pensionabile (*ultimo giorno di servizio 31.08.2022*);
- Tanto premesso

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

- di COLLOCARE a riposo, in ottemperanza a quanto disposto dalla Circolare n. 2 della Funzione Pubblica, il dipendente Sig. **Mirabelli Luigi** - Cat. D6, nato il 15.08.1957, a decorrere dal **01.09.2022**;
- di precisare che il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;
- di mandare copia della presente determinazione al Settore Personale (Ufficio Paghe, Previdenza e Cessioni – Ufficio Presenze) per i provvedimenti di loro competenza.

.

Nessun Allegato

Cosenza 26/07/2022

Il Direttore di Settore

Gianpiero Scaramuzzo
